



PROPOSTA DI LEGGE N. 204/10[^] DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE A. NICOLÒ RECANTE:

”PROGETTI FINALIZZATI AL BENESSERE SOCIALE, ATTRAVERSO L’ATTIVITÀ MOTORIA E SPORTIVA.
RICONOSCIMENTO DELLE PALESTRE SALUTE, E ISTITUZIONE DELLA GIORNATA DELLO SPORT E
DELLA SALUTE”

RELATORE: MICHELANGELO MIRABELLO

IL DIRIGENTE

F.TO AVV. GIOVANNI FEDELE

IL PRESIDENTE

F.TO ON. MICHELANGELO MIRABELLO

PROPOSTA DI LEGGE N. 204/10^A DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE A. NICOLÒ RECANTE:

**"PROGETTI FINALIZZATI AL BENESSERE SOCIALE, ATTRAVERSO L'ATTIVITÀ MOTORIA E SPORTIVA.
RICONOSCIMENTO DELLE PALESTRE SALUTE, E ISTITUZIONE DELLA GIORNATA DELLO SPORT E
DELLA SALUTE"**

Relazione illustrativa

Il fenomeno sportivo, inteso in senso lato, è divenuto di massa al punto da assumere rilevanza culturale, sociale, economico e giuridico.

Pur mancando nel nostro ordinamento una espressa previsione normativa che annoveri il diritto allo sport e l'attività motoria nella categoria dei diritti della persona umana, esistono norme che fungono da clausole generali di salvaguardia, da regole auree, come gli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione.

In particolare, l'art 32, tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività.

Non va sottaciuto, che, come ormai ampiamente riconosciuto, uno degli strumenti di tutela della salute è costituito proprio dall'esercizio dell'attività fisica.

Tale importanza è stata sancita anche dal Consiglio d'Europa, che attraverso la Carta Europea dello Sport, approvata a Rodi nel 1992 alla Settima Conferenza dei Ministri Europei responsabili dello sport, ha definito la pratica sportiva come "Qualsiasi forma di attività fisica che, attraverso una partecipazione, organizzata o non, abbia per obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati di competizioni di tutti i livelli".

E' noto, poi, che ampi sono i risultati della ricerca scientifica prodotti da una vasta dottrina specialistica a riprova degli effetti benefici dell'attività sportiva sulla persona, figurando la pratica dell'attività fisica tra gli indicatori individuati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per apprezzare lo stato di benessere del soggetto.

Che lo sport sia funzionale al benessere della persona e alle casse della sanità pubblica, lo dimostrano le ultime rilevazioni del Coni, consultabili nel Libro bianco dello sport italiano del 18 dicembre 2012: chi pratica un'attività motoria concorre a far risparmiare al sistema sanitario un miliardo e mezzo l'anno. Chi fa attività fisica con una certa costanza tende, infatti, ad ammalarsi di meno.

Il Libro bianco costituisce un Punto di Riferimento Nodale nell'attuazione del Progetto di Autoriforma "Lo sport Italiano verso il 2020", in quanto delinea le Strategie di Intervento nei prossimi anni, sia nel Settore dello Sport per Tutti, sia per migliorare la Competitività degli Atleti di Alto Livello.

La pratica sportiva, in soggetti affetti da determinate patologie, è parte integrante di una terapia per la guarigione o quantomeno per il recupero delle migliori condizioni di benessere psico-fisico.

Essendo, come noto, l'ordinamento sportivo e la tutela della salute materie di competenza legislativa concorrente Stato-Regioni, con la presente proposta di legge, la Regione Calabria, nel riconoscere la funzione sociale della pratica sportiva quale momento essenziale di crescita e sviluppo individuale e di aggregazione sociale, promuove e sostiene anche la diffusione dello sport al fine di favorire il benessere della persona e della comunità.

La promozione dell'attività motoria e sportiva si attua attraverso l'ideazione di progetti finalizzati al benessere sociale, quali strumenti imprescindibili per la realizzazione del diritto alla salute, per la prevenzione in ambito sanitario e per la terapia di persone affette da patologie croniche non

PROPOSTA DI LEGGE N. 204/10^A DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE A. NICOLÒ RECANTE:

**"PROGETTI FINALIZZATI AL BENESSERE SOCIALE, ATTRAVERSO L'ATTIVITÀ MOTORIA E SPORTIVA.
RICONOSCIMENTO DELLE PALESTRE SALUTE, E ISTITUZIONE DELLA GIORNATA DELLO SPORT E
DELLA SALUTE"**

trasmissibili, o a rischio di patologie per le quali è clinicamente dimostrato l'effetto benefico scaturito dalla pratica di attività fisica adeguata e adattata sotto la supervisione di personale qualificato.

La presente legge si compone di 5 articoli. All'articolo 2 si riconosce il valore sociale, formativo ed educativo delle "Palestre Salute", quali idonee strutture pubbliche o private, riconosciute dal Dipartimento regionale competente attraverso una procedura di certificazione. In tali strutture dovrà essere fornito adeguato supporto a tutte le persone che dalla attività sportiva potrebbero trarre benefici per la propria salute. L'articolo 3 prevede l'istituzione della "Giornata dello Sport e della Salute", indirizzata ai giovani di età scolare, per finalità educative e formative.

Relazione tecnico-finanziaria

La proposta di legge in esame si prefigge lo scopo di promuovere l'attività motoria e sportiva, al fine di garantire il diritto alla salute, realizzare la prevenzione in ambito sanitario e la terapia di persone affette da patologie croniche non trasmissibili, o a rischio di patologie. Tali obiettivi saranno raggiunti attraverso le Palestre salute e tramite l'istituzione della Giornata dello sport e della salute, strumenti non implicanti nuovi o maggiori oneri finanziari a valere sul bilancio regionale.

In ordine alle Palestre Salute di cui all'articolo 2, non è prevista l'istituzione ex novo di strutture sportive, ma soltanto un riconoscimento formale di palestre già esistenti, secondo la procedura di certificazione menzionata nel suddetto articolo. Con riferimento all'istituzione del registro di cui all'articolo 2 comma 4, non si prevedono nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale, in quanto la Regione adempirà con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente negli appositi capitoli del bilancio regionale 2017-2019 afferenti alle spese del funzionamento e del personale della Giunta.

La Giornata dello sport e della salute, istituita all'art 3, mira a organizzare iniziative delle istituzioni scolastiche, volte esclusivamente all'approfondimento dottrinale di determinate tematiche: cultura dello sport, stili di vita e cultura della corretta e sana alimentazione, promozione con metodi scientifici della pratica sportiva scolastica ed extrascolastica, contrasto dei fenomeni degenerativi quali il drop-out, la sedentarietà, il doping e la precocità agonistica, metodologie per facilitare l'accesso alle attività sportive per le fasce deboli della popolazione.

Non sono contemplati dunque, corsi di formazione, esibizioni, performances o incontri sportivi.

Il coinvolgimento di enti, associazioni sportive e specialisti è previsto a titolo gratuito.

Pertanto, a suffragare l'assenza di nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale in base alle suddette motivazioni, la presente legge reca all'articolo 4 la clausola di invarianza finanziaria.

PROPOSTA DI LEGGE N. 204/10^A DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE A. NICOLÒ RECANTE:

”PROGETTI FINALIZZATI AL BENESSERE SOCIALE, ATTRAVERSO L'ATTIVITÀ MOTORIA E SPORTIVA. RICONOSCIMENTO DELLE PALESTRE SALUTE, E ISTITUZIONE DELLA GIORNATA DELLO SPORT E DELLA SALUTE”

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Proposta di legge di iniziativa del Consigliere Nicolò recante: “Progetti finalizzati al benessere sociale, attraverso l’attività motoria e sportiva. Riconoscimento delle Palestre Salute, e istituzione della Giornata dello sport e della salute”

Tabella 1- Oneri finanziari

Articolo	Descrizione	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
2	Palestre Salute	-	-	0,00 €
3	Giornata dello sport e della salute	-	-	0,00 €

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Non occorre specificare criteri di quantificazione, stante l’assenza di oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Tabella 2 Copertura finanziaria

Programma/capitolo	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Totale
-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-

Non essendo previsti oneri, non è necessario indicare la copertura finanziaria.

PROPOSTA DI LEGGE N. 204/10^A DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE A. NICOLÒ RECANTE:

**”PROGETTI FINALIZZATI AL BENESSERE SOCIALE, ATTRAVERSO L’ATTIVITÀ MOTORIA E SPORTIVA.
RICONOSCIMENTO DELLE PALESTRE SALUTE, E ISTITUZIONE DELLA GIORNATA DELLO SPORT E
DELLA SALUTE”**

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione Calabria promuove l’attività motoria e sportiva quale strumento fondamentale per garantire e attuare il diritto alla salute, favorisce il benessere psico-fisico dell’individuo, realizza la prevenzione in ambito sanitario e la terapia di persone affette da patologie croniche non trasmissibili, o a rischio di patologie per le quali è clinicamente dimostrato l’effetto benefico scaturito dalla pratica di attività fisica adeguata ed adattata sotto la supervisione di personale qualificato.

2. Le finalità di cui al comma 1 sono realizzate:

- a) attraverso le “Palestre Salute”, nell’ambito di idonee strutture, pubbliche o private, riconosciute dalla Regione attraverso una procedura di certificazione, nelle quali deve essere fornito adeguato supporto a tutte le persone che dalla attività sportiva potrebbero trarre benefici per la propria salute;
- b) l’istituzione della “Giornata dello sport e della salute”, iniziativa rivolta ai giovani di età scolare, avente come obiettivo la valorizzazione dell’educazione motoria, fisica e sportiva.

Art. 2
(Palestre Salute)

1. La Regione riconosce il valore sociale, formativo ed educativo delle Palestre Salute.

2. La Palestra Salute è dotata di personale qualificato: ovvero medici con competenze inerenti al settore di specie e riguardante anche gli aspetti terapeutici e del benessere, nonché personale tecnico in possesso di laurea magistrale in Scienze motorie o titoli equipollenti.

3. La richiesta di certificazione è presentata al Dipartimento regionale competente in materia di istruzione e sport, il quale verifica il rispetto dei requisiti tecnici degli impianti e delle attrezzature sportive e svolge controlli sui requisiti previsti per lo svolgimento delle attività motorie finalizzate alla prevenzione e alla terapia in ambito sanitario.

4. E’ istituito presso il Dipartimento regionale competente in materia di istruzione e sport, in forma telematica, il registro regionale delle Palestre Salute.

5. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, determina mediante regolamento:

- a) la procedura di certificazione delle Palestre salute, i criteri, le modalità e le tempistiche;
- b) i requisiti tecnici degli impianti e delle attrezzature sportive utilizzate nell’ambito delle Palestre Salute;
- c) i requisiti per lo svolgimento delle attività motorie finalizzate alla prevenzione e alla terapia in ambito sanitario;
- d) i requisiti per ottenere l’iscrizione nel registro di cui al comma 4;
- e) sanzioni in caso di mancato rispetto dei requisiti prescritti.

PROPOSTA DI LEGGE N. 204/10^A DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE A. NICOLÒ RECANTE:

”PROGETTI FINALIZZATI AL BENESSERE SOCIALE, ATTRAVERSO L’ATTIVITÀ MOTORIA E SPORTIVA.
RICONOSCIMENTO DELLE PALESTRE SALUTE, E ISTITUZIONE DELLA GIORNATA DELLO SPORT E
DELLA SALUTE”

Art. 3

(Giornata dello sport e della salute)

1. E’ istituita nella Regione Calabria la “Giornata dello sport e della salute”, quale momento promozionale e celebrativo delle attività svolte da organismi sportivi. Si svolge ogni anno, in ogni comune capoluogo di provincia.
2. Avviene nel rispetto dell’autonomia scolastica. Le istituzioni scolastiche interessate a partecipare, comunicano la propria adesione in via telematica al Dipartimento regionale competente.
3. In occasione della “Giornata dello sport e della salute”, le istituzioni scolastiche, con il coinvolgimento a titolo gratuito di enti, associazioni sportive e specialisti in materia, organizzano iniziative volte all’approfondimento dottrinale delle seguenti tematiche:
 - a) cultura dello sport;
 - b) stili di vita e cultura della corretta e sana alimentazione;
 - c) promozione con metodi scientifici della pratica sportiva scolastica ed extrascolastica;
 - d) contrasto dei fenomeni degenerativi quali il drop-out, la sedentarietà, il doping e la precocità agonistica;
 - e) metodologie per facilitare l’accesso alle attività sportive per le fasce deboli della popolazione.
4. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, stabilisce mediante regolamento:
 - a) le modalità organizzative;
 - b) il giorno in cui si svolgerà la “Giornata dello sport e della salute”;
 - c) il termine entro il quale le istituzioni scolastiche devono far pervenire la propria adesione al Dipartimento regionale competente.

Art. 4

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalla attuazione della presente legge non derivano nuovi oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Art. 5

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.